

STATUTO

(21 giugno 2018)

STATUTO ASSTEL

	Pagina
TITOLO I - COSTITUZIONE E SCOPO	
ART. 1 - COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE ART. 2 . MISSIONE E SCOPI	3
TITOLO II - SOCI	
ART. 3 - REQUISITI ED AMMISSIONE ART. 4 - DIRITTI ED OBBLIGHI ART. 5 . CONTRIBUTI ART. 6 . SANZIONI ART. 7 - CESSAZIONE DELLA CONDIZIONE DI SOCIO	4 5 6 6 7
TITOLO III - ORGANIZZAZIONE DELLASSOCIAZIONE	
ART. 8. ORGANI ART. 9. ASSEMBLEA ART. 10 - RIUNIONI, CONVOCAZIONI E DELIBERAZIONI DELLASSEMBLEA ART. 11 - ATTIBUZIONI DELLASSEMBLEA ART. 12 - CONSIGLIO GENERALE ART. 13 - ATTRIBUZIONI CONSIGLIO GENERALE ART. 14. CONSIGLIO DI PRESIDENZA ART. 15. PRESIDENTE ART. 16. COMMISSIONE DI DESIGNAZIONE ART. 17 - VICE PRESIDENTI ART. 18 - COLLEGIO DEI REVISORI ART. 19. PROBIVIRI ART. 20 - DISPOSIZIONI GENERALI SULLE CARICHE ART. 21 - DIRETTORE	7 8 9 10 11 13 13 15 16 18
TITOLO IV - FONDO COMUNE E BILANCI	
ART. 22 - FONDO COMUNE ART. 23 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCI	19 19
TOLO V - MODIFICAZIONI STATUTARIE E SCIOGLIMENTO	
ART. 24 - MODIFICAZIONI STATUTARIE ART. 25 . SCIOGLIMENTO	20 20
NORMA TRANSITORIA	21

TITOLO I - COSTITUZIONE E SCOPI

ART. 1 - COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

E' costituita l'Associazione delle Imprese della filiera delle telecomunicazioni, denominata Assotelecomunicazioni, in forma abbreviata ASSTEL.

La filiera delle telecomunicazioni (di seguito la ‰iliera+) eqcostituita dalle imprese delle diverse aree merceologiche che le appartengono, tra le quali le imprese che gestiscono reti di telecomunicazioni fisse e radio-mobili e servizi digitali accessori, i produttori ed i fornitori di terminali-utente, i produttori ed i fornitori di infrastrutture di rete, di apparati e di servizi software per le telecomunicazioni, i gestori di servizi e di infrastrutture di rete, anche esternalizzati, i gestori di servizi di Customer Relationship Management e di Business Process Outsourcing.

La Associazione ha sede in Roma, è Associato effettivo di Confindustria, secondo quando previsto dalla rt. 4 dello statuto confederale, con i diritti e gli obblighi conseguenti. Adotta il logo e gli altri segni distintivi del sistema con le modalità stabilite nel regolamento di Confindustria.

In conseguenza di ciò, essa acquisisce i diritti e gli obblighi conseguenti, per sé e per i propri soci, di seguito indicati anche come imprese associate.

La Associazione adotta il Codice etico e dei valori associativi di Confindustria che costituiscono parte integrante del presente Statuto, ispirando a essi le proprie modalità organizzative e i propri comportamenti, impegnando i soci alla sua osservanza.

Su delibera del Consiglio Generale, la Associazione può aderire a organizzazioni ed enti nazionali, comunitari e internazionali e può costituire, stabilendone organizzazioni e compiti, delegazioni o uffici distaccati.

ART. 2 Ë MISSIONE E SCOPI

Nel rispetto delle disposizioni confederali in materia di ripartizione dei ruoli e delle prestazioni fra le componenti del sistema confindustriale, Asstel ha la missione di favorire e promuovere lo sviluppo e la crescita della Filiera, nellanteresse generale del sistema economico-produttivo nazionale, curando:

- 1) la tutela degli interessi delle Imprese associate e
- 2) la rappresentanza in materia sindacale e del lavoro,

come di seguito specificato.

Nello svolgimento della propria attività, la Associazione impronta la propria condotta al rispetto delle regole di concorrenza, in quanto elemento indispensabile per la corretta evoluzione e funzionamento della Filiera. A tal fine, la Associazione adotta gli strumenti ed i presidi necessari a prevenire la propria di problematiche concorrenziali, ivi incluso un apposito codice di condotta che formalizzi e richiami la propria attività, la Associazione ad operare conformemente a tali regole.

In particolare, loAssociazione, per lo svolgimento della propria missione:

- 1) ai fini della tutela degli interessi delle Imprese associate:
 - a) elabora . con il supporto delle Imprese associate e nel pieno rispetto dei principi a tutela della concorrenza . la propria posizione e proposte su tematiche, anche di ordine normativo o regolamentare, che interessano la Filiera, curandone la presentazione presso le sedi istituzionali, politiche ed economiche, pubbliche e private; supporta altresì, ove richiesto, le singole Associate nelle interlocuzioni in tali sedi su questioni di interesse generale;
 - b) promuove ricerche, studi, pubblicazioni, dibattiti e convegni sui temi di interesse per le Imprese associate, al fine di migliorare la conoscenza delle dinamiche industriali della Filiera e favorirne lo sviluppo e la crescita;
 - c) supporta le Imprese associate, individualmente o collettivamente, su questioni di ordine generale aventi carattere normativo e/o tecnico-regolamentare, curando . se del caso . le necessarie interlocuzioni con le Autorità competenti;
 - d) promuove e svolge attività di studio e . ove del caso . di proposta in materia fiscale verso le autorità competenti;
 - e) in coerenza con le finalità associative, svolge, promuove o collabora a iniziative di comunicazione verso le istituzioni, la *business community*, i media e lappinione pubblica in generale.
- 2) ai fini della rappresentanza in materia sindacale e del lavoro provvede alla rappresentanza per tutte le Imprese:
 - a) che applicano il %CNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di Telecomunicazioni+, sottoscritto il 28 giugno 2000 e come successivamente modificato e/o integrato (di seguito %CNL TLC+o %CNL+), e
 - b) che applicano la Accordo Collettivo per la disciplina delle collaborazioni nelle attività di vendita di beni e servizi di recupero crediti realizzate attraverso call center outbound+(di seguito la Accordo Outbound+) stipulato dalla Associazione,

supportandole nella gestione delle questioni donteresse, ivi inclusi il rinnovo e la pplicazione dei relativi contratti collettivi nazionali, curando a livello nazionale la sistenza e la tutela dei loro interessi in tutti i problemi sindacali e del lavoro che direttamente o indirettamente le riguardano;

Nellattuazione di tutte le attività sopra descritte, la Associazione può raggiungere accordi di carattere generale, con le autorità competenti e/o con i terzi interessati, pubblici o privati. Inoltre, esercita ogni altra funzione che sia ad essa conferita da leggi, da regolamenti o da disposizioni delle competenti autorità.

L'Associazione non ha natura commerciale e non persegue scopi di lucro.

L'Associazione può, tuttavia, promuovere o partecipare ad attività di natura imprenditoriale, finalizzate a una migliore realizzazione degli scopi associativi.

L'Associazione è apartitica e persegue i suoi scopi mantenendo la propria autonomia.

TITOLO II - SOCI

ART. 3 Ë REQUISITI E AMMISSIONE

Con riferimento ai settori assegnati alla competenza organizzativa e di rappresentanza di Assotelecomunicazioni possono aderire le imprese, sotto qualsiasi forma costituite, che appartengono alla Filiera e che applicano il CCNL TLC o lo\(\text{Accordo Outbound}\). Possono altresì aderire all'Associazione - pur applicando altro contratto di lavoro e senza ottenere tutela sindacale - tutte le imprese che operano nello\(\text{ambito}\) della Filiera che si impegnano a deliberare entro dodici mesi lo\(\text{adozione}\) e ad adottare entro e non oltre ventiquattro mesi il CCNL TLC o lo\(\text{Accordo Outbound}\).

I Soci vengono iscritti nel Registro delle Imprese, tenuto da Confindustria, il quale certifica ufficialmente e ad ogni effetto organizzativo, l'appartenenza al sistema confederale; i Soci sono tenuti a comunicare, nei tempi e nei modi indicati, i dati necessari all'aggiornamento di tale Registro.

L'ammissione dei Soci avviene a seguito di regolare domanda sottoscritta dal titolare o legale rappresentante dell'Impresa contenente la dichiarazione di accettazione delle norme e degli obblighi derivanti dal presente Statuto, dal Codice etico e dei valori associativi di Confindustria.

I rappresentanti delle Imprese devono dare piena affidabilità sotto il profilo legale e morale.

Previa istruttoria della struttura tecnico-organizzativa in ordine al possesso dei requisiti qualitativi . trasparenza, integrità, solidità, affidabilità . richiesti dal Codice Etico e dei valori associativi, le domande vengono approvate dal Consiglio di Presidenza. Contro la delibera negativa del Consiglio di Presidenza l'Impresa, entro dieci giorni dalla comunicazione di rigetto della domanda, può ricorrere al Collegio speciale dei Probiviri che si pronuncia con decisione inappellabile entro trenta giorni dalla data di ricevimento del ricorso.

Contro la decisione donccoglimento della domanda di adesione, gli altri soci, entro dieci giorni della decisione, con indicazione dettagliata dei motivi, possono ricorrere al Collegio speciale dei Probiviri che si pronuncia con decisione inappellabile entro trenta giorni dalla data di ricevimento del ricorso.

Il ricorso non ha effetto sospensivo.

ART. 4 Ë DIRITTI E OBBLIGHI

Le Imprese associate hanno diritto di ricevere le prestazioni istituzionali, di rappresentanza e di servizio, poste in essere dall'Associazione e quelle derivanti dall'appartenenza al sistema confederale.

Le Imprese associate hanno, inoltre, diritto di elettorato attivo e passivo negli Organi dell'Associazione.

L'adesione all'Associazione comporta l'obbligo di osservare il presente Statuto, i regolamenti attuativi, il Codice etico e dei valori associativi di Confindustria. Nell'esercizio dell'attività associativa, ciascuna delle Imprese associate impronta la propria condotta alle regole della concorrenza, coerentemente alle previsioni dello Statuto e del Codice di condotta.

L'attività del Socio deve essere esercitata secondo i principi della deontologia professionale e imprenditoriale e non deve essere lesiva dell'immagine della categoria, tutelata dall'Associazione, né di alcuno dei suoi partecipanti.

Il Socio, inoltre, ha l'obbligo di attenersi ai comportamenti dovuti in conseguenza della sua appartenenza al sistema confederale. In particolare, l'Impresa non può far parte contemporaneamente di Associazioni aderenti ad organizzazioni diverse dalla Confindustria e costituite per analoghi scopi.

LoAssociazione, inoltre, è impegnata a promuovere il completo inquadramento delle Imprese associate nelle componenti territoriali del sistema confederale e per l'accesso alle cariche direttive delloAssociazione è richiesto il completo inquadramento dell'impresa rappresentata.

LoAssociazione ha facoltà di promuovere procedimento giudiziario innanzi al Foro di Roma nei confronti dei Soci morosi o inadempienti che restano comunque obbligati al pagamento dei contributi associativi per loanno in corso.

Il rapporto associativo si intende instaurato dalla data di accettazione della domanda di adesione o da quella deliberata dal competente Organo statutario.

L'adesione ha la durata di due anni e in seguito si intende tacitamente rinnovata di anno in anno.

L'Impresa associata può disdire la propria adesione con preavviso inviato entro il 30 giugno con lettera raccomandata A.R.; la disdetta ha decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Il cambio di ragione sociale non estingue il rapporto associativo.

Ciascun Socio ha diritto ad avere attestata la sua partecipazione alla Associazione e al sistema confederale, nonché di utilizzare il logo confederale nei limiti previsti dalla pposito regolamento.

ART. 5 Ë CONTRIBUTI

Gli oneri contributivi delle Imprese associate sono determinati in base a:

- a) una quota fissa di ammissione % na tantum" allatto della scrizione;
- b) una quota annuale variabile riferita al numero dei dipendenti in forza ‰II time equivalent+alla data del 30 giugno dell'anno precedente e/o al fatturato riferito allœItimo bilancio approvato e/o altri criteri eventualmente fissati, di volta in volta, dall'Assemblea.

Il versamento dei contributi di cui sopra viene effettuato nella misura e secondo le modalità fissate dallo Assemblea. La quota variabile annuale viene calcolata in dodicesimi a seconda del mese dal quale decorre il rapporto di adesione.

I criteri di accertamento, riscossione e ripartizione dei contributi sono verificati e aggiornati con delibera dell'Assemblea, in conformità agli indirizzi stabiliti in sede confederale.

ART. 6 Ë SANZIONI

Le Imprese associate che si rendono inadempienti agli obblighi del presente Statuto sono passibili delle seguenti sanzioni:

- a) sospensione dal diritto dell'Impresa associata a partecipare all'Assemblea;
- b) decadenza dei rappresentanti delle Imprese aderenti che ricoprono cariche direttive;
- c) decadenza dei rappresentanti delle Imprese associate che ricoprono cariche in sedi di rappresentanza esterna della Associazione;
- d) sospensione dell'elettorato attivo e/o passivo;
- e) espulsione secondo quanto previsto dal successivo articolo.

Le sanzioni vengono deliberate in alternativa, o anche cumulativamente, dal Consiglio Generale.

E' ammessa la possibilità di proporre ricorso al Collegio dei Probiviri nel termine di quindici giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento.

Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Non è ammesso il ricorso ai Probiviri nel caso di recesso unilaterale della Associazione dal rapporto associativo in caso di infrazioni del Codice etico e dei valori associativi di Confindustria e per cause di oggettiva ed accertata gravità, ostative al mantenimento del rapporto associativo.

ART. 7 - CESSAZIONE DELLA CONDIZIONE DI SOCIO

La qualità di Socio si perde:

- a) per disdetta da parte del Socio;
- b) per cessazione dellampresa associata;
- c) per fallimento dichiarato, con sentenza passata in giudicato;
- d) per recesso;
- e) per espulsione, nel caso di ripetuta morosità o di altro grave inadempimento agli obblighi derivanti dal presente Statuto, dal Codice etico e dei valori associativi di Confindustria.

Con la risoluzione del rapporto associativo il Socio perde automaticamente gli incarichi di rappresentanza esterna nonché la titolarità delle cariche sociali allanterno della sistema confederale.

Lompresa, il cui rapporto associativo cessa, è comunque tenuta al pagamento dei contributi associativi secondo quanto stabilito di seguito:

- a) nel caso di dimissioni entro i termini statutari, comunicazione della cessazione di attività, fallimento dichiarato con sentenza passata in giudicato o espulsione, sino alla data contrattualmente fissata di normale scadenza del rapporto associativo;
- b) nel caso di dimissioni oltre i termini previsti dallo Statuto, sino alla scadenza del rapporto associativo automaticamente rinnovatosi.

TITOLO III È ORGANIZZAZIONE DELLEASSOCIAZIONE

ART. 8 Ë ORGANI

Sono organi dell'Associazione

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Generale;
- c) il Consiglio di Presidenza;
- d) il Presidente;
- e) i Vice Presidenti;
- f) il Collegio dei Revisori;
- g) i Probiviri.

ART. 9 Ë ASSEMBLEA

L'Assemblea è costituita dai rappresentanti delle Imprese associate.

I Soci possono farsi rappresentare per delega scritta da altro Socio avente diritto di voto; fatta eccezione per i Gruppi, non è però ammessa più di una delega.

Ciascun Socio dispone nell'Assemblea di un numero di voti determinato ogni anno secondo la tabella approvata dal Consiglio Generale, sulla base dei criteri individuati ai fini della determinazione dei contributi ai sensi dell'art. 5.

Ai Soci iscritti in corso dellanno è attribuito un solo voto.

In ogni caso, ciascuna Impresa associata o ciascun Gruppo non potranno esercitare in Assemblea un numero di voti superiore al 49% del complesso dei voti spettanti a tutti i Soci.

Sono ammessi a partecipare allo Assemblea, senza diritto di voto e senza possibilità do ntervento nella discussione, i Soci non in regola con gli obblighi di natura contributiva.

Non sono ammessi a partecipare all'Assemblea i Soci per i quali siano in corso gli effetti di provvedimenti disciplinari di sospensione del rapporto associativo.

Alla Assemblea partecipano, senza diritto di voto, i Revisori, i Probiviri e il Direttore della Associazione.

ART. 10 Ë RIUNIONI, CONVOCAZIONI E DELIBERAZIONI DELLEASSEMBLEA

L'Assemblea si riunisce:

- a) in via ordinaria, una volta all'anno, al massimo entro sei mesi dalla fine di ciascun esercizio;
- b) in via straordinaria ogniqualvolta lo ritenga opportuno il Consiglio Generale, ovvero quando ne sia fatta richiesta da tanti soci che corrispondano complessivamente ad almeno un quarto dei voti spettanti a tutte le Imprese associate, oppure ne faccia richiesta il Collegio dei Revisori, limitatamente a questioni connesse con l'esercizio delle funzioni ad esso affidate.

La richiesta di cui alla precedente lettera b) dovrà essere diretta per iscritto al Presidente e dovrà indicare gli argomenti da porre all'ordine del giorno.

Quando la richiesta risulti rispondente ai requisiti sopra previsti, la convocazione dovrà seguire entro il termine massimo di trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente più anziano detà, mediante avviso diretto, lettera, telegramma, fax o posta elettronica adottando accorgimenti che documentino le vvenuto ricevimento della comunicazione, a ciascun Socio almeno quindici giorni prima della data della riunione.

In caso di urgenza l'Assemblea può essere convocata con un preavviso di cinque giorni e con l'osservanza delle altre modalità di cui al comma successivo.

Nell'avviso dovranno essere annunciati gli argomenti posti all'ordine del giorno e indicato luogo, giorno ed ora della convocazione.

L'Assemblea è validamente costituita quando sia presente almeno la metà dei voti spettanti a tutti i Soci. In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita quando sia presente almeno un quinto dei voti spettanti a tutti i Soci.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche, ad eccezione di quelle deliberazioni per le quali il presente Statuto richieda una maggioranza diversa. I sistemi di votazione sono stabiliti da chi preside l'Assemblea; per quanto attiene la nomina e le deliberazioni relative a persone, si adotta necessariamente lo scrutinio segreto, previa nomina di due scrutatori.

Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità del presente Statuto, vincolano tutti i Soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti, salvo l'esercizio della facoltà di recesso.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente; in caso di assenza o di impedimento, dal Vice Presidente più anziano detà.

Le deliberazioni dell'Assemblea vengono constatate mediante verbale sottoscritto da chi presiede e dal Segretario.

Funge da Segretario il Direttore dell'Associazione o, in caso di sua assenza, una persona designata dalla Assemblea.

ART. 11 - ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA

Spetta all'Assemblea:

- a) eleggere il Presidente secondo le modalità previste dall'art. 16;
- b) eleggere i Vice Presidenti, su proposta del Presidente, secondo le modalità previste dallart. 17;
- c) eleggere i componenti elettivi del Consiglio Generale secondo le modalità previste dall'art. 12:
- d) eleggere i componenti del Collegio dei Revisori e, se del caso, approvare i loro emolumenti secondo le modalità previste dall'art. 18;
- e) eleggere i Probiviri secondo le modalità previste dall'art. 19;
- f) determinare le direttive di massima dell'attività dell'Associazione, verificarne le fasi di attuazione ed esaminare qualsiasi argomento rientrante negli scopi dell'Associazione stessa;
- g) ratificare il bilancio preventivo approvato dal Consiglio Generale;
- h) approvare il bilancio consuntivo;
- i) approvare i contributi;
- j) modificare il presente Statuto;

- k) sciogliere l'Associazione e nominare i liquidatori.
- deliberare su ogni altro argomento ad essa sottoposto dal Consiglio di Presidenza, dal Consiglio Generale o dal Presidente.

ART. 12 - CONSIGLIO GENERALE

Il Consiglio Generale è composto:

- a) dal Presidente;
- b) dai Vice Presidenti;
- c) dall'ultimo Presidente che ha ricoperto la carica;
- d) da otto a sedici componenti eletti dall'Assemblea a scrutinio segreto, con un numero massimo di preferenze non superiore ai 3/5 dei seggi da ricoprire, su una rosa di candidature superiore al numero degli eligendi.

Ciascuna Impresa associata o Gruppo non potranno essere rappresentati in Consiglio da un numero di componenti superiore alla metà dei componenti complessivi, escludendo dal computo il Presidente e il Past-President.

Il numero dei componenti il Consiglio Generale eletti dallo Assemblea viene fissato dallo Assemblea stessa su proposta del Presidente.

I componenti il Consiglio Generale eletti dall'Assemblea durano in carica due anni e scadono in occasione dell'Assemblea ordinaria degli anni pari.

Essi sono rieleggibili ma per non più di tre bienni consecutivi a quello della prima elezione.

Ai fini di cui alla presente disposizione per biennio si intende un periodo superiore ai dodici mesi.

Compete alla Assemblea provvedere alla lezione dei componenti elettivi del Consiglio Generale anche in caso di:

- a) sostituzione dei componenti che siano venuti meno durante il biennio in carica;
- b) eventuale integrazione di componenti, sino al numero massimo previsto, in relazione allo sviluppo associativo.

I componenti così nominati rimangono in carica sino alla scadenza del Consiglio.

Il Consiglio si riunisce ordinariamente almeno una volta ogni quattro mesi e, in via straordinaria, quando lo ritenga opportuno il Presidente o ne facciano richiesta almeno un quarto dei suoi componenti.

Il Consiglio è convocato dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente più anziano detà, mediante lettera, telegramma, fax o posta elettronica adottando accorgimenti che documentino le venuto ricevimento della comunicazione, almeno cinque giorni prima della data della riunione. In caso di urgenza il Consiglio può essere convocato con un preavviso di tre giorni. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora della riunione e l'elencazione degli argomenti da trattare.

Il Consiglio è validamente costituito quando partecipi, anche attraverso supporti di videoconferenza e - con misure idonee a verificare la di chi partecipa . di audioconferenza, almeno un terzo dei componenti in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti, senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede, ma per quanto attiene le deliberazioni concernenti persone si adotta lo scrutinio segreto, previa nomina di due scrutatori.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente più anziano deptà.

Decadono dalla carica i componenti che, senza giustificato motivo, non intervengano alle riunioni per quattro volte consecutive. I componenti decaduti vengono sostituiti dall'Assemblea.

Le deliberazioni del Consiglio vengono constatate mediante verbale sottoscritto da chi presiede e dal Segretario. Funge da Segretario il Direttore dell'Associazione o, in sua assenza, altra persona designata dal Consiglio Generale.

Il Presidente può altresì estendere lonvito a soggetti non componenti il Consiglio Generale, i quali parteciperanno senza diritto di voto, in relazione al contributo degli stessi per gli argomenti da trattare.

Alle riunioni del Consiglio Generale sono invitati permanenti di diritto, senza diritto di voto, i Revisori, i Probiviri e il Tesoriere.

ART. 13 - ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO GENERALE

Spetta al Consiglio Generale:

- a) determinare gli indirizzi generali relativi alle politiche, le attività e la gestione della ssociazione;
- b) approvare la tabella di attribuzione dei voti in Assemblea;
- c) deliberare l'espulsione dei soci su proposta del Consiglio di Presidenza;
- d) applicare le sanzioni;
- e) approvare il bilancio preventivo, il progetto di bilancio consuntivo e la relativa relazione proposti dal Comitato di Presidenza, ai fini delle successive deliberazioni dell'Assemblea;
- f) fare richiesta di convocazione della Assemblea come previsto alla rt. 10;
- g) nominare la Commissione di designazione del Presidente;
- h) proporre allo Assemblea il Presidente e i Vice Presidenti;
- i) proporre allo Assemblea i criteri e la misura dei contributi;
- j) esercitare, in caso di urgenza, i poteri che spettano all'Assemblea, alla quale deve però riferire nella sua prima riunione;
- k) approvare i regolamenti di esecuzione dello Statuto nonché convenzioni di natura organizzativa;
- deliberare e dare mandato di costituire o partecipare ad associazioni, fondazioni, istituzioni pubbliche e private, consorzi, società, enti ed organizzazioni, nazionali, comunitarie ed internazionali;
- m) valutare la proposta del Consiglio di Presidenza, sul numero dei componenti elettivi di cui alla lettera d) dell'articolo 12 ai fini della successiva deliberazione dell'Assemblea.

ART. 14 Ë CONSIGLIO DI PRESIDENZA

Il Consiglio di Presidenza è composto dal Presidente e dai Vice Presidenti. Il Comitato si riunisce ordinariamente, anche attraverso supporti di videoconferenza e - con misure idonee a verificare lojdentità di chi partecipa . di audio-conferenza, di norma una volta al mese e, in via straordinaria, quando lo ritenga opportuno il Presidente.

Il Consiglio è convocato dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento dal Vice Presidente più anziano detà, mediante lettera, telegramma, fax o posta elettronica adottando accorgimenti che documentino le vvenuto ricevimento della comunicazione, almeno cinque giorni prima della data della riunione. In caso di urgenza il Consiglio può essere convocato con un congruo preavviso tale da assicurare la presenza della maggioranza dei componenti.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora della riunione e l'elencazione degli argomenti da trattare.

Il Consiglio è validamente costituito quando partecipi, anche attraverso supporti di videoconferenza e - con misure idonee a verificare la di chi partecipa . di audioconferenza, almeno la metà più uno dei componenti in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti, tenendo conto degli astenuti e delle schede bianche; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede, ma per quanto attiene le deliberazioni concernenti persone si adotta lo scrutinio segreto, previa nomina di due scrutatori.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente più anziano deptà.

Le deliberazioni del Consiglio vengono constatate mediante verbale sottoscritto da chi presiede e dal Segretario. Funge da Segretario il Direttore dell'Associazione o, in caso di sua assenza, una persona designata dal Consiglio di Presidenza.

Su proposta del Presidente, possono essere invitati alle riunioni del Consiglio altri componenti del Consiglio Generale, i quali partecipano senza diritto di voto.

Spetta al Consiglio di Presidenza:

- a) nell'ambito delle direttive dell'Assemblea e del Consiglio Generale, stabilire lazione a breve termine della Associazione e decidere i piani per lazione a medio e lungo termine;
- b) sempre in tale ambito, indirizzare e dirigere lattività della ssociazione e controllarne i risultati;
- c) deliberare in ordine alle domande di adesione, riferendo al Consiglio Generale nella sua prima riunione successiva;
- d) nominare i rappresentanti in altre Organizzazioni interne o esterne al Sistema confederale, riferendo al Consiglio Generale nella sua prima riunione successiva;
- e) nominare o revocare il Direttore dell'Associazione;
- f) nominare il Comitato tecnico sindacale, il Comitato tecnico normativo, il Comitato tecnico fiscale; richiedere al Direttore dellandamento di altre commissioni o gruppi di lavoro per specifici scopi e lavori;
- g) esaminare il bilancio preventivo e il progetto di bilancio consuntivo e la relativa relazione, per poi sottoporli al Consiglio Generale ai fini delle successive deliberazioni dell'Assemblea;
- h) nominare/revocare il Tesoriere, definendone compiti e deleghe;
- i) approvare, su proposta del Direttore della Associazione, le direttive per la struttura e l'organico, necessarie per il funzionamento dell'Associazione;

- j) proporre al Consiglio Generale provvedimenti di espulsione;
- k) proporre al Consiglio Generale il numero dei componenti elettivi di cui alla rticolo 12, lettera d), ai fini della deliberazione della ssemblea;
- esercitare, in caso di urgenza, i poteri che spettano al Consiglio Generale al quale deve però riferire nella sua prima riunione.

ART. 15 - PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dall'Assemblea ordinaria degli anni dispari, su proposta del Consiglio Generale.

Il Presidente dura in carica due anni e scade in occasione dell'Assemblea ordinaria degli anni dispari.

Può essere rieletto per un secondo biennio, consecutivo a quello della prima elezione.

Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio, con facoltà di agire e resistere in giudizio, nominando avvocati e procuratori alle liti. Adempie a tutte le altre funzioni previste dal presente Statuto.

Il Presidente provvede all'esecuzione delle delibere dell'Assemblea, del Consiglio Generale e del Consiglio di Presidenza, al coordinamento dell'attività della Associazione, all'amministrazione ordinaria di questa e alla vigilanza sull'andamento delle sue attività.

In caso di urgenza, il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio di Presidenza, al quale deve però riferire nella sua prima riunione.

Il Presidente può delegare ai Vice Presidenti o a componenti il Consiglio Generale, congiuntamente o singolarmente, alcune delle sue attribuzioni, conferendo delega per il compimento di singoli atti nell'ambito della normale attività operativa.

In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal più anziano di età dei Vice Presidenti. La firma di uno dei Vice Presidenti attesta l'assenza o l'impedimento del Presidente.

Venendo a mancare per qualsiasi motivo il Presidente, entro trenta giorni successivi si insedia la Commissione di designazione di cui all'articolo 16 e il Presidente eletto resta in carica sino all'Assemblea ordinaria nella quale sarebbe scaduto il suo predecessore e può essere rieletto se ha coperto meno della metà del mandato. Acquisisce, in ogni caso lo status di Past President.

Laddove la permanenza in carica del Presidente uscente sia stata inferiore alla metà del mandato è comunque preclusa la possibilità di future rielezioni, salvo il caso di dimissioni per motivi di salute.

ART. 16 Ë COMMISSIONE DI DESIGNAZIONE

Entro cinque mesi dalla scadenza del mandato del Presidente il Consiglio Generale deve insediare, con le modalità previste dal successivo comma, una Commissione di designazione composta da tre membri, di cui non può far parte il Presidente in carica.

Al fine di nominare i membri della Commissione di designazione il Consiglio Generale incarica il Collegio Speciale dei Probiviri che raccolgono le candidature in numero minimo di cinque. I candidati devono essere rappresentanti delle imprese associate, in possesso dei requisiti personali, organizzativi e professionali previsti dal Codice etico e dei valori associativi di Confindustria.

Il Consiglio Generale ricevute le liste delle candidature dal Collegio Speciale dei Probiviri, nomina i tre membri della Commissione attraverso sorteggio.

La Commissione entro sei settimane svolge le consultazioni che devono riguardare la totalità dei soci.

Nella prima settimana, con apposita comunicazione ai soci effettivi, la Commissione sollecita lipvio di eventuali autocandidature con i relativi programmi e ne verifica dipresa con il Collegio dei Probiviri il profilo personale e professionale.

La Commissione ha poi piena discrezionalità per assicurare lopmersione di eventuali altri candidati nel corso delle consultazioni, con lopbbligo di sottoporre al voto del Consiglio i nominativi dei candidati che abbiano avuto un numero di preferenze pari ad almeno il 20% dei voti assembleari.

Al termine delle consultazioni la Commissione redige una relazione finale relativa alle indicazioni emerse dalle consultazioni, comprensiva altresì del parere, obbligatorio e vincolante, sul profilo personale e professionale rilasciato dal Collegio dei Probiviri.

La relazione di cui al comma precedente viene sottoposta al Consiglio Generale che, nel corso di una propria riunione, invita i candidati a confermare la loro disponibilità ed a presentare il proprio programma. Il Consiglio Generale valuta i candidati tenendo conto delle qualificazioni dei candidati rispetto agli interessi della associazione, della qualità del Programma e dell'esigenza di rappresentare la diversità delle imprese che operano nella Filiera. Quindi il Consiglio Generale individua, con voto a maggioranza dei voti dei presenti, senza tener conto

degli astenuti e delle schede bianche, e a scrutinio segreto, il candidato da sottoporre alla Assemblea per la lezione, si computano, invece, le schede nulle.

In caso di mancato raggiungimento del quorum richiesto alla prima votazione del Consiglio Generale:

- a) in caso di candidato unico la proposta della Commissione di designazione si intende respinta e si procede a una nuova consultazione;
- b) in caso di due candidati, ripetizione immediata della votazione: proposte entrambe respinte se ancora mancante quorum minimo e si procede a una nuova consultazione;
- c) in caso di tre candidati, ballottaggio tra i due candidati più votati nel primo scrutinio;
 proposte entrambe respinte se non viene raggiunto quorum minimo si procede a una nuova consultazione;
- d) in caso di perfetta parità tra voti favorevoli e contrari ovvero di perfetta parità tra due candidati, si procede alla ripetizione immediata della votazione; con un ulteriore risultato di parità si procede alla convocazione di una nuova riunione per la ripetizione della votazione; le proposte sono considerate definitivamente respinte alla terza votazione laddove non si sia realizzato il quorum necessario o in presenza di un nuovo esito di parità, e si procede a una nuova consultazione.

In tutti i casi previsti dal precedente comma qualora si debba effettuare una nuova consultazione, essa sarà svolta dalla medesima Commissione di designazione che rimane in carica per un secondo mandato di audizioni; in caso di nuovo esito negativo si procede alla formazione di una nuova Commissione di designazione.

Il voto in Assemblea sul Presidente designato avviene a scrutinio segreto, con scheda recante espressione di voto alternativa di approvazione/non approvazione della proposta di Presidente designato, deliberata dal Consiglio Generale. Non è ammessa, in ogni caso, la presentazione diretta di altre candidature in Assemblea o il recupero di nominativi non approvati dal Consiglio Generale.

Per l'elezione è necessario conseguire almeno la metà più uno dei voti dei presenti, senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche; si computano, invece, le schede nulle.

In caso di voto negativo dell'Assemblea si procede alla ripetizione delle consultazioni, con un secondo mandato della Commissione di designazione in carica; in caso di nuovo esito negativo della votazione della semblea si procede alla insediamento di una nuova Commissione in analogia a quanto previsto in caso di due esiti negativi consecutivi in Consiglio Generale.

ART. 17 - VICE PRESIDENTI

I Vice Presidenti sono sino a un massimo di nove. Sono proposti dal Presidente al Consiglio Generale in una riunione successiva a quella di designazione ed antecedente al voto in Assemblea.

Prima della suddetta presentazione, viene inviata una comunicazione riservata al Collegio speciale dei Probiviri per acquisirne il parere sul profilo personale e professionale e verificare il possesso del requisito del completo inquadramento.

In caso di voto negativo del Consiglio Generale il Presidente designato ha la possibilità di presentare una nuova proposta di composizione della propria squadra. Nel caso di ulteriore bocciatura riavvio delle consultazioni per trovare nuove candidature a Presidente.

Vengono eletti dall'Assemblea ordinaria degli anni dispari con votazione unica a scrutinio segreto sulle proposte approvate dal Consiglio Generale relative al Presidente designato e alla sua squadra.

I Vice Presidenti collaborano con il Presidente nella realizzazione del programma di attività e nella conduzione della Associazione.

In particolare, al fine di perseguire la missione associativa nel modo piuqefficace possibile verso tutte le Imprese associate, il Presidente può designare due Vice Presidenti che assicureranno, insieme al Presidente, il coordinamento delle attività di interesse delle Imprese associate cosiq definite:

- le Imprese esercenti servizi di telecomunicazione, ovvero imprese che gestiscono reti di telecomunicazioni fisse e radio-mobili ed i servizi digitali accessori;
- i Produttori/Fornitori di terminali-utente, di infrastrutture di rete, di apparati e di servizi software per le telecomunicazioni ed i gestori di servizi e di infrastrutture di rete esternalizzati;
- gli Outsourcers, ovvero i gestori di servizi esternalizzati di Customer Relationship Management e di Business Process Outsourcing.

Il Presidente ed i Vice Presidenti potranno convocare le Imprese associate cosiq definite, costituire Gruppi di lavoro al fine di sottoporre al Consiglio di Presidenza proposte e questioni per una discussione. Le materie con contenuti sindacali-contrattuali e tecnico economici di interesse comune alle Imprese della Filiera saranno comunque esaminate e definite nella sede degli Organi collegiali della Associazione.

I Vice Presidenti durano in carica due anni e scadono contemporaneamente al Presidente; in caso di sua cessazione per motivo diverso dalla scadenza, i Vice Presidenti decadono con la nomina del successore. Essi sono rieleggibili per non più di tre bienni consecutivi a quello della prima elezione.

Ulteriori rielezioni sono ammesse dopo che sia trascorso un intervallo di tempo pari a due bienni.

Ai fini della presente disposizione per biennio si intende un periodo superiore ai 12 mesi.

Nel caso vengano a mancare durante il biennio di carica, essi sono sostituiti, su proposta del Presidente, dal Consiglio Generale e rimangono in carica sino alla scadenza del Presidente.

In relazione allo sviluppo associativo, lo Assemblea provvede allo ventuale integrazione dei Vice Presidenti, fino al numero massimo previsto, su proposta del Presidente. I componenti così nominati rimangono in carica sino alla scadenza del Presidente.

ART. 18 - COLLEGIO DEI REVISORI

L'Assemblea ordinaria degli anni pari elegge, a scrutinio segreto, un Collegio di tre Revisori effettivi, nonché due supplenti, scegliendoli anche al di fuori dei rappresentanti delle imprese associate, in una lista di almeno sette candidati e ne fissa, se del caso, gli emolumenti.

A tal fine, in tempo utile per la votazione in Assemblea, il Presidente invita gli associati a far pervenire per iscritto le candidature.

Tutti i Revisori devono essere iscritti nel Registro dei revisori legali.

La carica di Revisore è incompatibile con la carica di Presidente o di Revisore di unaltra organizzazione confederata e di Confindustria, nonché con ogni altra carica interna alla Associazione di appartenenza. Detta incompatibilità non sussiste con cariche in Associazioni/Fondi/Agenzie (previdenziali, assistenziali, formativi) di cui Asstel sia parte istitutiva.

Ciascun Socio può votare per non più di due candidati. Risultano eletti Revisori effettivi i tre candidati che ottengono il maggior numero di voti; in caso di parità viene eletto quello più anziano di età.

Il Presidente del Collegio è il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti.

I componenti il Collegio dei Revisori durano in carica quattro anni e scadono in occasione dell'Assemblea ordinaria degli anni pari.

Sono rieleggibili consecutivamente solo per un altro mandato quadriennale e possono essere rieletti dopo un intervallo di un mandato.

Il Collegio dei Revisori vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria e ne riferisce all'Assemblea con la relazione sul bilancio consuntivo.

I Revisori effettivi assistono alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Generale con diritto dintervento su problematiche attinenti le loro funzioni.

I Revisori supplenti subentrano a quelli effettivi in ordine al numero dei voti conseguiti; in caso di parità viene eletto quello più anziano di età.

ART. 19 - PROBIVIRI

LoAssemblea ordinaria degli anni pari elegge, a scrutinio segreto, sei Probiviri, i quali durano in carica quattro anni e sono rieleggibili consecutivamente solo per un altro mandato quadriennale e possono essere rieletti dopo un intervallo di un mandato.

Ciascun Socio può esprimere fino a un massimo di tre preferenze nellambito di una lista che sia composta da un numero di candidati superiore ai seggi da ricoprire.

A tal fine, nel convocare lo Assemblea chiamata allo plezione, il Presidente invita gli Associati a far pervenire per iscritto le candidature in tempo utile perché siano sottoposte alla votazione.

Alla carica di Proboviro possono essere candidate anche persone che non abbiano diretta responsabilità dimpresa.

La carica di Proboviro è incompatibile con la carica di Presidente o di Proboviro di uncaltra organizzazione confederata e di Confindustria, nonché con ogni altra carica interna alla Associazione di appartenenza.

Spetta ai Probiviri, anche su istanza di una sola delle parti, la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte tra le componenti del sistema e che non si siano potute definire bonariamente.

A tal fine, per la costituzione del Collegio arbitrale chiamato alla risoluzione della controversia, ciascuna parte interessata provvede alla nomina di un Proboviro di sua fiducia, scelto tra i sei Probiviri eletti dalla Assemblea.

Il Presidente del predetto collegio è scelto tra i sei Probiviri con la cordo dei due Probiviri nominati dalle parti. In caso di dissenso, la nomina sarà richiesta dai due Probiviri già nominati al Presidente del Tribunale di Roma che provvederà alla scelta, sempre tra i sei Probiviri eletti dalla Assemblea.

Il Presidente del Collegio arbitrale e i singoli Probiviri sono tenuti a dichiarare per iscritto che non ricorre alcuna delle fattispecie di incompatibilità previste dagli artt. 51 e 52 del Codice di procedura civile, dal Codice etico dei valori associativi di Confindustria.

Il Collegio arbitrale stabilisce, di volta in volta, le regole procedurali e i mezzi istruttori da adottare per risolvere la controversia sotto giudizio, tenendo anche presenti i criteri procedurali fissati nel regolamento confederale.

Il collegio arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale.

Il lodo deve essere deliberato a maggioranza di voti entro trenta giorni dalla data in cui il collegio si è costituito e ha avviato læsame della controversia; tale termine è prorogabile fino ad un massimo di ulteriori trenta giorni.

Il collegio può decidere a maggioranza e con facoltà di non sottoscrivere il lodo per il Proboviro dissenziente.

Il lodo deve essere comunicato alle parti interessate e al Presidente della Associazione entro cinque giorni dalla data della deliberazione. Il lodo è inappellabile, fatto salvo la ppello ai Probiviri di Confindustria.

In ogni caso il collegio arbitrale costituito comunica ai Probiviri confederali la controversia ad esso demandata; a tale riguardo, il Collegio dei Probiviri della Confederazione, di propria iniziativa o su richiesta del collegio arbitrale può fornire elementi di orientamento per la risoluzione delle controversie stesse.

Lighterpretazione del presente Statuto, nonché di ogni altra norma regolativa della Associazione, è di esclusiva competenza dei Probiviri.

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 6, la decadenza dalle cariche può essere disposta, oltre che dagli organismi che hanno proceduto alle designazioni e alle nomine, dai Probiviri per gravi motivi, tali da rendere incompatibile la permanenza nelle cariche stesse.

Per tutti i casi di cui ai precedenti commi nei quali non sussista una controversia, i sei Probiviri eletti dalla Assemblea designano, alla inizio di ogni anno solare e a maggioranza tra loro, tre Probiviri che costituiscono per quella nno il Collegio speciale incaricato ad assolvere funzioni interpretative e/o disciplinari e di vigilanza generale, oltre a rendere i pareri previsti obbligatoriamente dal presente Statuto e dalle norme confederali.

Lappello contro le decisione del Collegio speciale avviene con ricorso ai restanti tre Probiviri eletti dalla Assemblea.

I Probiviri assistono alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Generale con diritto dintervento su problematiche attinenti le loro funzioni.

ART. 20 - DISPOSIZIONI GENERALI SULLE CARICHE

Costituisce requisito generale per la cariche la piena affidabilità sotto la spetto legale e morale con particolare riferimento ai dettami del Codice Etico e dei valori di Confindustria.

Per Rappresentanti delle Imprese associate si intendono il titolare, il legale rappresentante quale risulta dal Registro delle imprese della Confindustria, un suo delegato formalmente designato e scelto tra i procuratori generali o *ad negotia* che siano componenti del Consiglio di amministrazione o Direttori Generali. Sono altresì considerati rappresentanti dell'impresa, su delega formalmente espressa, gli amministratori, gli institori e i dirigenti dell'impresa.

La proposta del rappresentante, avanzata dal socio, ha valore di delega formale. Fatta eccezione per la carica di Presidente, i rappresentanti delle imprese associate decadono automaticamente dalle cariche rivestite quando viene revocata la delega o vengono meno le condizioni di appartenenza di cui sopra.

La carica del Presidente non è cumulabile con alcuna altra carica della Associazione.

Nella scelta degli incarichi spettanti allo Associazione in altre Organizzazioni interne o esterne al Sistema confederale gli Organi direttivi si devono ispirare anche al criterio della massima partecipazione e della deguata rappresentanza di tutte le imprese associate.

Gli artt. 18 e 19 stabiliscono le incompatibilità con la carica di Revisore e di Proboviro.

Le cariche sono riservate ai rappresentanti delle Imprese associate, fatte salve quelle di cui agli artt. 18 e 19.

Le cariche associative sono gratuite, salvo quanto disposto dal precedente art. 18.

In conformità alle norme stabilite in sede confederale riguardo le cariche direttive del sistema, l'accesso alle cariche direttive dell'Associazione è condizionato alla regolarità dell'inquadramento dell'impresa rappresentata.

Si intendono rivestite per l'intera durata del mandato le cariche che siano state ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato stesso.

Per l'incompatibilità tra cariche associative e cariche politiche trovano applicazione le delibere confederali in tema di incompatibilità tra cariche politiche e cariche associative.

I candidati alle cariche direttive sono sottoposti a parere obbligatorio, ma non vincolante, dei Probiviri.

ART. 21 - DIRETTORE

Il Direttore viene nominato e revocato dal Consiglio di Presidenza.

Il Direttore coadiuva il Presidente, coordina i Comitati tecnici sindacale, normativo e fiscale ed è responsabile del funzionamento della struttura della Associazione, sovraintendendo agli uffici e ai servizi dell'Associazione stessa.

Eq responsabile della gestione amministrativa e finanziaria della ssociazione e prepara gli strumenti contabili della ssociazione per le successive determinazioni della ssemblea e del Consiglio Generale.

Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni degli organi dell'Associazione ai quali propone quanto considera utile per il conseguimento degli scopi statutari ed al fine di assicurare il necessario coordinamento dell'attività dell'Associazione stessa.

Stabilisce e risolve il rapporto di lavoro con il personale.

TITOLO IV Ë FONDO COMUNE E BILANCI

ART. 22 - FONDO COMUNE

Il fondo comune dell'Associazione è costituito:

- a) dalle quote di ammissione e dai contributi di cui all'art. 5;
- b) dalle eventuali eccedenze attive delle gestioni annuali;
- c) dagli investimenti mobiliari e immobiliari;
- d) dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali;
- e) dalle somme e beni da chiunque e a qualsiasi titolo devoluti all'Associazione.

Con il fondo comune si provvede alle spese per il funzionamento dell'Associazione.

Il fondo comune rimane indivisibile per tutta la durata dell'Associazione e, pertanto, le Imprese associate che, per qualsiasi motivo, cessino di farne parte prima del suo scioglimento, non

possono avanzare alcuna pretesa di ripartizione e assegnazione di quota a valere sul fondo medesimo.

In ogni caso, durante la vita della Associazione non possono essere distribuiti agli Associati, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

ART. 23 Ë ESERCIZIO SOCIALE E BILANCI

Læsercizio sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Per ciascun anno solare il bilancio preventivo è approvato dal Consiglio Generale e ratificato dallo Assemblea.

Per ciascun anno solare, su proposta del Consiglio Generale, l'Assemblea approva il bilancio consuntivo, insieme alla relazione del Collegio dei Revisori contabili.

Il bilancio consuntivo è composto da:

- a) relazione organizzativa;
- b) stato patrimoniale;
- c) rendiconto economico;
- d) prospetto delle fonti e degli impieghi.

Il Consiglio Generale deve rendere disponibile il bilancio consuntivo al Collegio dei Revisori trenta giorni prima della data fissata per l'Assemblea ordinaria.

Il bilancio deve essere sottoposto alla certificazione contabile attraverso società o professionisti iscritti nel Registro unico dei revisori legali e trasmesso a Confindustria dopo lapprovazione.

Stato patrimoniale e rendiconto economico devono essere raffrontati con quelli dellanno precedente.

TITOLO V - MODIFICAZIONI STATUTARIE E SCIOGLIMENTO

ART. 24 - MODIFICAZIONI STATUTARIE

Le modificazioni dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno il 60% dei voti spettanti a tutti i Soci.

In casi particolari il Consiglio Generale può sottoporre ai Soci, mediante referendum tra gli stessi, le modificazioni dello Statuto da approvare con le maggioranze di cui al comma precedente.

Ai Soci che in sede di votazione o di referendum abbiano dissentito dalle modificazioni adottate è consentito il diritto di recesso, da notificare per lettera raccomandata A.R., entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione delle modifiche stesse.

Per quanto riguarda il pagamento dei contributi, il recesso ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data della votazione o del referendum.

ART. 25 - SCIOGLIMENTO

Quando venga domandato lo scioglimento dell'Associazione da un numero di soci rappresentanti non meno del 50% della totalità dei voti, deve essere convocata un'apposita Assemblea per deliberare in proposito.

Tale Assemblea, da convocarsi per lettera raccomandata, delibera validamente con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno due terzi della totalità dei voti spettanti a tutti i soci.

L'Assemblea nomina un Collegio di liquidatori composto da non meno di tre componenti, ne determina i poteri e stabilisce altresì la destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue.

Tali eventuali attività patrimoniali residue possono essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito lopranismo di controllo previsto dalla legge.

Norma transitoria

I Probiviri in carica eletti nel 2014 terminano il loro mandato con la Assemblea ordinaria del 2018.

Per raggiungere il numero previsto dal presente Statuto, lo Assemblea ordinaria del 2016 provvede allo Proboviro il cui mandato scade unitamente a quello degli altri Probiviri in carica.